

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-30 del 07/01/2020
Oggetto	FEPPA0763 - VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO E IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' SALETTA NEL COMUNE DI COPPARO (FE) RICHIEDENTE: AGRIFARM S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-20 del 07/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sette GENNAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FEPPA0763
VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
ZOOTECNICO E IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' SALETTA NEL
COMUNE DI COPPARO (FE)
RICHIEDENTE: AGRIFARM S.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 15/05/2019 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2019/77140 in pari data, la domanda di variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico FEPPA0763 a nome della Ditta Agrifarm di Gasperini Maurizio e C. s.s. (C.F./P.IVA 03101770406) con sede legale in Via San Vittore n. 2081 nel Comune di Cesena (FC);
- la concessione FEPPA0763 era stata originariamente rilasciata quale concessione preferenziale a nome di Chiorboli Alberto con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 16755 del 14/11/2005 per una portata massima dichiarata di 5,0 l/s ed un volume annuo di 300 mc;
- con istanza acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna in data 23/05/2007 l'Azienda Agricola Selva srl (C.F. 02266510409) ha richiesto il rinnovo e il cambio di titolarità della concessione in oggetto, a seguito dell'acquisizione mediante atto di compravendita dell'allevamento zootecnico in questione, per una portata massima di 1,3 l/s ed un volume di 3.000 mc/anno;
- la domanda di variante sostanziale e cambio di titolarità pervenuta a questo Servizio in data 15/05/2019 a nome di Agrifarm s.s è conseguente alla stipula di contratto di affitto di ramo di azienda tra la stessa Agrifarm s.s. e l'Azienda Agricola Selva srl, proprietaria della struttura produttiva;
- la domanda di concessione in parola prevede una portata massima di derivazione di 1,3 l/s ed un volume annuo di 9.500 mc tramite il pozzo esistente al servizio dell'allevamento zootecnico di località Saletta nel Comune di Copparo (FE);
- a seguito della verifica della documentazione ricevuta, con nota prot. n. PG/2019/139949 del 11/09/2019 questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Ditta Agrifarm s.s. di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;
- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente ed acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/157113 del 14/10/2019;

VERIFICATO che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento in parola;

DATO ATTO:

- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;
- che con nota prot. n. PG/2019/138074 del 6/09/2019 è stato richiesto alla Provincia di Ferrara il parere di competenza previsto dall'art. 12 del RR 41/2001;
- che con nota di data 7/10/2019 acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2019/156011 del 10/10/2019 la Provincia di Ferrara ha espresso parere favorevole in merito alla domanda di concessione in esame;
- che con avviso pubblicato sul BURERT n. 203 del 26/06/2019 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Agrifarm s.s. e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- che il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- il pozzo oggetto della domanda di concessione è ubicato nel Comune di Copparo (FE) in Via Po n. 141, località Saletta, su terreni di proprietà dell'Azienda Agricola Selva srl censiti nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 15 Mappale 4 ed identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER) X=718582 Y=978607;
- l'Azienda Agricola Selva srl ha fornito il proprio assenso all'utilizzo del pozzo in esame da parte della Ditta Agrifarm s.s. affittuaria dell'immobile ad uso produttivo di cui sopra;
- le principali caratteristiche costruttive del pozzo sono di seguito elencate:
 - anno di realizzazione 1980
 - profondità 36 m
 - diametro 105 mm (esterno)
 - profondità filtri sconosciuta
 - materiale PVC
 - tipo pompa elettropompa superficiale autoadescante
 - potenza pompa 2,2 kW
 - portata di esercizio 1,3 l/s
 - contatore presente
 - testa pozzo all'interno di manufatto in c.a. fuori terra

- il pozzo è dotato di una seconda pompa superficiale di potenza 1,5 kW utilizzata solamente in caso di mal funzionamento della prima;
- dalla documentazione fotografica fornita la testa pozzo risulta collocata all'interno di manufatto del quale non è possibile verificare lo stato di impermeabilizzazione del basamento per la presenza di materiale detritico sul fondo del manufatto;
- la domanda di concessione è volta a soddisfare i fabbisogni idrici dell'allevamento zootecnico, con una potenzialità di 4.000 capi, e viene inoltre utilizzata per i servizi igienici a disposizione degli addetti che operano nell'allevamento;
- il volume complessivamente richiesto è pari a 9.500 mc/anno con una portata istantanea massima di prelievo di 1,3 l/s; non viene indicato il fabbisogno per i singoli utilizzi essendo presente un contatore unico;
- il prelievo avviene per 365 giorni/anno con un consumo medio giornaliero di circa 26 mc;
- la Ditta richiedente ha dichiarato prelievi per quantitativi variabili da 5.000 e 8.500 mc/anno circa nel periodo 2006-2017; nel corso dell'anno 2018 il quantitativo emunto è stato di circa 2.000 mc/anno;
- secondo quanto riportato nello studio idrogeologico allegato alla domanda in esame, l'acquifero captato dal pozzo in oggetto è attribuibile al Complesso Acquifero A1-I di cui allo schema idrostratigrafico della pubblicazione "Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara" (Molinari et al. 2007), presente nel sito in esame ad una profondità compresa tra 24 e 40 m dal p.c.;
- la successione stratigrafica riscontrata durante la perforazione del pozzo evidenzia al di sopra dell'acquifero sfruttato la presenza di prevalenti livelli argillosi impermeabili;
- l'elevato spessore della falda captata e i prelievi effettuati durante gli anni passati, in linea con quelli della presente domanda di concessione, consentono di escludere possibili effetti negativi sulla falda conseguenti all'utilizzazione del pozzo in esame;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo "buono";
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi "lievi" (portate inferiori a 50 l/s) e che la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";

- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATO inoltre che i quantitativi richiesti sono conformi ai criteri definiti nella DGR 1195/2016 in materia di valutazione della congruenza della domanda di concessione in funzione dell'uso effettuato;

ACCERTATO CHE:

- il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- il pozzo non ricade all'interno di aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- i prelievi richiesti non ricadono nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, in base alle caratteristiche della Ditta richiedente ed alle destinazioni d'uso della risorsa idrica praticate (uso zootecnico ed "igienico e assimilati") la domanda di concessione in esame rispetta i requisiti definiti dalla DGR 1994/2006 per l'uso promiscuo agricolo, il cui importo base è definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015, è pari all'importo minimo di 250 €;
- per i prelievi effettuati negli anni passati in misura eccedente ai quantitativi autorizzati, con nota prot. n. PG/2019/178936 del 20/11/2019 è stato notificato al Sig. Gasperini Maurizio, in qualità di legale rappresentante della Ditta Agrifarm di Gasperini Maurizio e C. s.s., il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 43/2019;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti;
- che sia comunque necessario attestare il corretto isolamento delle strutture di superficie del pozzo nei confronti delle possibili infiltrazioni di acque potenzialmente inquinate mediante adeguata documentazione fotografica da cui risulti l'effettivo stato di impermeabilizzazione del manufatto di alloggiamento della testa pozzo e relativo coperchio di chiusura;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 20/12/2019 (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/198720 del 30/12/2019);

RITENUTO che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2028 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/198720 del 30/12/2019;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Agrifarm di Gasperini Maurizio e C. s.s. (C.F./P.IVA 03101770406) con sede legale in Via San Vittore n. 2081 nel Comune di Cesena (FC), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso promiscuo agricolo in Via Po n. 141, località Saletta, nel Comune di Copparo (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo esistente ubicato catastalmente nel Foglio 15 Mappale 4 del Catasto Fabbricati comunale ed identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER) X=718582 Y=978607;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile è pari a 1,3 l/s per un volume annuo massimo di prelievo di 9.500 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatori);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di stabilire che entro due mesi dal rilascio della presente concessione dovrà essere fornita adeguata documentazione fotografica attestante l'ottimale isolamento della testa pozzo nei confronti di possibili infiltrazioni di acque dalla superficie, provvedendo, qualora necessario, alla realizzazione di cementazione del basamento del manufatto di alloggiamento della testa pozzo in continuità con la cementazione del pozzo e all'istallazione di coperchio di chiusura a tenuta;
- g) di stabilire, al fine dell'utilizzo delle acque per i servizi igienici presenti nello stabilimento, che il concessionario dovrà provvedere ad apporre appositi cartelli indicatori di acqua non potabile in corrispondenza delle singole utenze;
- h) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- i) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- j) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001 o al verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;

- k) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela della risorsa idrica;
- l) di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2019 è pari ad € 164,72 e di dare atto che tale somma è stata regolarmente corrisposta unitamente ai canoni dovuti per le precedenti annualità;
- m) di dare atto che il concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma dovuta quale deposito cauzionale per un importo di **€ 250,00**, calcolata ai sensi del R.R. 41/2001 e ss.mm.ii.; tale somma potrà essere svincolata, alla scadenza della concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia, solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- n) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- o) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà pertanto provvedere a corrispondere annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
- p) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- q) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- r) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- s) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico ed igienico e assimilati in località Saletta nel Comune di Copparo (FE) richiesta dalla Ditta Agrifarm di Gasperini Maurizio e C. s.s. (C.F./P.IVA 03101770406) con sede legale in Via San Vittore n. 2081 nel Comune di Cesena (FC), Procedimento cod. n. FEPPA0763.

ART. 1 – UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La derivazione può essere attuata mediante il pozzo esistente in Via Po n. 141, località Saletta, nel Comune di Copparo (FE) su terreni distinti catastalmente al Foglio 15 Mappale 4 del Catasto Fabbricati comunale ed identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER) X=718582 Y=978607.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 36 m
- diametro 105 mm (esterno)
- profondità filtri sconosciuta
- materiale PVC
- tipo pompa elettropompa superficiale autoadescante
- potenza pompa 2,2 kW
- portata di esercizio 1,3 l/s
- contatore presente
- testa pozzo all'interno di manufatto in c.a. fuori terra

il pozzo è dotato di una seconda pompa superficiale di potenza 1,5 kW utilizzata solamente in caso di mal funzionamento della prima.

ART. 2 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo di cui sopra, per una portata massima di 1,3 l/s e per un volume complessivo concesso di 9.500 metri cubi annui.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per uso zootecnico e per i servizi igienici presenti nell'allevamento di Via Po 141 nel Comune di Copparo (FE).

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411” tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario (IBAN IT 42 C 07601 02400 001018766582) indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Entro due mesi dal rilascio della presente concessione il concessionario dovrà fornire adeguata documentazione fotografica attestante l'ottimale isolamento della testa pozzo nei confronti di possibili infiltrazioni di acque dalla superficie, provvedendo, qualora necessario, alla realizzazione di cementazione del basamento del manufatto di alloggiamento della testa pozzo in continuità con la cementazione del pozzo e all'installazione di coperchio di chiusura a tenuta.

Al fine dell'utilizzo delle acque per i servizi igienici presenti nello stabilimento, il concessionario dovrà provvedere ad apporre appositi cartelli indicatori di acqua non potabile in corrispondenza delle singole utenze.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento dello strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratti (contatore) in modo da consentirne l'agevole controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dal pozzo dovranno essere comunicati, assieme alle letture del contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo - ivi compresa la sostituzione o la modifica delle pompe - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FEPPA0763**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle

opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà essere tale da impedire possibili fenomeni di inquinamento delle falde e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.